

FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI NEO ASSUNTI A.S. 2019/20
Provincia di Modena

“Soli o in compagnia: dallo staff alla comunità professionale”
29 maggio 2020

**Il confine giuridico tra scuola e famiglia in tema di istruzione e
formazione**

Relatore: DS Giovanni Fasan

FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI NEO ASSUNTI A.S. 2019/20
Provincia di Modena

Funzione docente
Organizzazione dell'organico
Progettazione dell'organico
La formazione in servizio
Le relazioni sindacali

Stato giuridico del personale

In generale, lo stato giuridico o status è quella qualità o condizione giuridica di diritto pubblico o di diritto privato che la norma attribuisce ad una persona nell'ambito della collettività, all'interno cioè di un particolare ordinamento giuridico .

Tale qualità è costituita da un insieme organico di diritti, doveri e poteri.

Privatizzazione del rapporto di lavoro

Abbandono del regime pubblicistico:

- la fonte regolatrice non è più costituita da norme di diritto pubblico (leggi, regolamenti e altri atti unilaterali);
- alla fonte pubblicistica rimangono riservati solo gli atti organizzativi di natura strutturale.

ESEMPIO: determinazione delle dotazioni organiche complessive.


Le Fonti

- D.Lgs 29/93 (prima privatizzazione)
- Legge delega 59/97 (seconda privatizzazione)
- D.Lgs 165/01 (testo unico sull'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche)

Più volte integrato ed emendato negli anni successivi.
L'intervento più importante: D.Lgs. 150/09 («Decreto Brunetta», Titolo IV) e D.Lgs. 74/17

La Funzione Docente (art. 395, D.lgs. 297/94)

«La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività :

- di trasmissione della cultura
 - di contributo alla elaborazione di essa
 - di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della personalità»
- 

Funzione Docente

E cioè, in pratica:

- DI INSEGNAMENTO
- DI POTENZIAMENTO (progettazione didattica)
- DI SOSTEGNO
- DI ORGANIZZAZIONE (supporto organizzativo-didattico)
- DI COORDINAMENTO (obiettivi e attività didattiche)
- DI TUTORATO (L. 107/15 commi 117 e 129; D. Lgs. 297/1994, art. 11, c. 4)
- FORMATIVE, obbligatorie e continue, di aggiornamento e formazione (L. 107/15 commi 12, 124)

Funzione docente (Art. 1 cc. vari, L. 107/15)

Ed inoltre.....

- «Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica» (c. 83)
- Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento degli insegnamenti opzionali nella scuola secondaria di II° grado (cc. 31 e 28)
- Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività del piano nazionale di scuola digitale (c. 59)

ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANICO (L. 107/15, commi 18-79-80-63)

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 il dirigente scolastico:

- **individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, proponendo gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili,[...] anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi (e precedenza nell'assegnazione della sede L.104)**

ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANICO (L. 107/15, commi 18-79-80-63)

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 il **dirigente scolastico**:

- utilizza i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.


ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANICO (L. 107/15, commi 18-79-80-63)

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 il dirigente scolastico:

- All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, [...] **è costituito annualmente [...] un ulteriore contingente di posti** non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo.

PROGETTAZIONE DELL'ORGANICO (L. 107/15, comma 18-19)

Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, utilizzando l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa con le modalità già viste



PROGETTAZIONE DELL'ORGANICO (L. 107/15, comma 18-19)

Esempio: Il PTOF dell'IC prevede l'attivazione del corso ad indirizzo musicale (D.M. 6 agosto 1999 n. 201)

L'Amministrazione lo deve attivare.....

E il limite dell'organico??? Le esigenze finanziarie non costituiscono motivo sufficiente.....

TAR ER sentenze 97/2016, 329/2016, 710/2017

TAR Calabria sentenze 631/2012

CdS, VI, ord. 4686/2015

PROGETTAZIONE DELL'ORGANICO (L. 107/15, comma 18-19)

Non ci sono soluzioni giuridicamente magiche, ma solo alcune cautele possibili:

- 1) Programmazione condivisa a livello territoriale
- 2) Porre attenzione a cosa si “promette” alle famiglie

Disclaimer (nel PTOF):

«I progetti descritti verranno realizzati solo in presenza delle risorse logistiche, di personale e funzionale»

PROGETTAZIONE DELL'ORGANICO

Assegnazione docenti alle classi (art. 10, 4 comma, D.lgs 15.04.94, n. 297; art. 7, comma 2, lett. b) D.lgs cit.)

Il Consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti

Il Collegio docenti.....

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti

Esercitazione di cui infra

LA FORMAZIONE IN SERVIZIO (art. 1, comma 124, L. 107/15)


«Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale»

Le singole istituzioni scolastiche definiscono le attività di formazione in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, con le priorità nazionali e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, considerate anche le esigenze ed opzioni individuali. Esso comprende le attività deliberate dal Collegio dei docenti e le azioni formative proposte dal Direttore per i Servizi Generali ed Amministrativi per il personale ATA

LA FORMAZIONE IN SERVIZIO (art. 1, comma 124, L. 107/15)

La Legge 107 del 2015 non prevede un monte ore predefinito per le attività di formazione

Rientrano nelle attività funzionali all'insegnamento (art. 29, 3 comma, lett. b CCNL 2007) – 40 ore: Collegio Docenti, programmazione iniziale e finale, ricevimento quadrimestrale dei genitori



LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

La formazione sulla sicurezza è disciplinata dal decreto legislativo n. 81/08 che ha reso la formazione obbligatoria (art. 20, comma 2, lett. h).

L'articolo 37, comma 12, del suddetto decreto dispone che la formazione si svolga durante l'orario di lavoro e non comporti oneri a carico dei lavoratori

LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Nell'ipotesi in cui la formazione medesima avvenga fuori dall'orario di lavoro, si ritiene che il personale ATA abbia diritto al recupero mentre per i docenti per cui non è previsto il recupero, tali ore, rientrerebbero tra le attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 del CCNL 29.11.2007 (confermato dal CCNL 2016/18)

LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Considerato che le 40 ore di cui alla lettera a. dell'art. 29 del CCNL/2007 non vanno considerate "intercambiabili" con quelle della lettera b, i corsi sulla sicurezza, se svolti al di fuori dell'orario di servizio (ad es. nel pomeriggio per i docenti), dovrebbero rientrare nell'art. 29, comma 3, lettera a

LE RELAZIONI SINDACALI D'ISTITUTO

I rapporti tra dirigente scolastico e delegazione sindacale (RSU e OO.SS.) si definiscono relazioni sindacali.

La contrattazione è solo una delle modalità di relazione sindacale.

E' il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che stabilisce l'esistenza delle relazioni sindacali a livello di scuola e ne definisce vincoli, materie e modalità.

Finalità delle relazioni sindacali d'istituto

«Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo e alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti»

[...]

- si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati »

(CCNL 2016/2018 Art. 4 comma 1 e 2)

Le relazioni sindacali a scuola

Il nuovo sistema delle relazioni sindacali nella scuola regolato dal CCNL «Istruzione e Ricerca» 2016/18 prevede:

- La partecipazione che si articola in 
 - informazione
 - confronto
- La contrattazione integrativa

Le relazioni sindacali si svolgono tra DS RSU e organizzazioni sindacali provinciali (firmatarie del contratto nazionale)

FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI NEO ASSUNTI A.S. 2019/20
Provincia di Modena

“Soli o in compagnia: dallo staff alla comunità professionale”

Grazie per l'attenzione

Giovanni Fasan